

ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

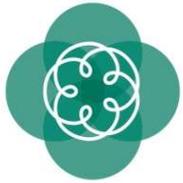
M I L A N O

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

DEDUCIBILITA' FISCALE DELLE EROGAZIONI LIBERALI

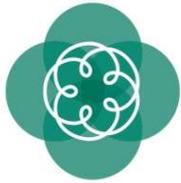
ELISA MARIOTTI

30 Marzo 2017 – Sala Convegni C.so Europa, 11 Milano



LA DONAZIONE

La donazione è un vero e proprio contratto,
con il quale un soggetto (donante)
arricchisce un altro soggetto (donatario)
a titolo gratuito,
cioè senza chiedere niente in cambio.

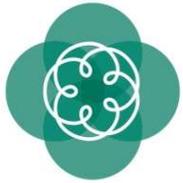


CHI SONO I DONATORI?

I donatori possono essere distinti in due categorie:

PERSONE FISICHE

PERSONE GIURIDICHE (Società e enti)



COSA POSSONO DONARE?

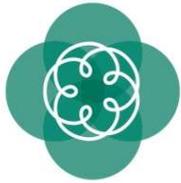
Le donazioni possono avere ad oggetto:

DENARO

BENI

TEMPO/LAVORO

Ma non solo ...

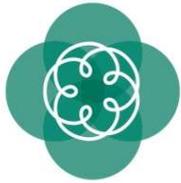


COSA POSSONO DONARE?

Il 5 per mille

Firmare per il 5 per mille «non costa nulla»

La scelta espressa fa sì che lo Stato rinunci ad una quota delle imposte dovute dal contribuente per destinarla al sostegno delle organizzazioni no-profit.



LE DONAZIONI

- Imposte dirette

imposte direttamente correlate alla ricchezza sia quando esiste già,
sia quando viene prodotta

TUIR dpr 917/86 – D.Lgs 460/97 – D.L. 35/2005 – L. 266/91

- Imposte indirette

imposte che colpiscono la ricchezza nel momento in cui viene
trasferita

D.Lgs 346/90 – D.Lgs 347/90

AGEVOLAZIONI FISCALI

IMPOSTE DIRETTE

LE TIPOLOGIE DI RISPARMIO FISCALE SONO:

Detrazione d'imposta – consiste in un risparmio fisso, calcolato in % sull'importo erogato.

Deduzione del reddito – consiste nell'abbattimento del proprio reddito imponibile di un importo pari alla somma donata.

La deduzione dal reddito è più vantaggiosa della detrazione poiché, nel caso delle persone fisiche, le aliquote d'imposta sono progressive (crescono al salire del reddito) tale vantaggio aumenta al salire del reddito del soggetto donante.

Non sempre tutto l'importo donato è ammesso al beneficio fiscale. Perché ci sia un risparmio fiscale deve esserci anche un reddito tassabile: se non ci sono redditi non ci sono imposte da pagare.

È altrettanto ovvio però che non ci sono limiti alle donazioni: ognuno è libero di donare quello che vuole. Il risparmio fiscale è solo una conseguenza pratica di un atto compiuto con finalità diverse.

COME VERSARE

In caso di erogazioni di denaro il donante deve evitare donazioni in contanti e preferire uno dei seguenti mezzi di pagamento, che consentono di avere una “traccia” del pagamento eseguito:

- Bonifico bancario e postale
- Assegno circolare o assegno bancario non trasferibile
- Carte di credito o carte di debito
- Carte prepagate
- Versamento con bollettino postale

COME SI OTTIE IL RISPARMIO D'IMPOSTA?

È necessario presentare la dichiarazione dei redditi.
(per le P.F 730/Unico per le P.G. Unico)

In tutti i casi è necessario conservare la documentazione che prova la spesa: è importante farsi rilasciare dall'ente la ricevuta che attesta la donazione, ma è opportuno conservare anche copia della modalità di pagamento prescelta (copia dell'assegno, ricevuta della carta di credito o del bonifico).

FOCUS

Le erogazioni liberali in denaro alle O.N.L.U.S.

1. A. DONAZIONI DI DENARO ALLE ONLUS

1 - DA PERSONE FISICHE

2 - DA IMPRESE

3- DA E.N.C. CHE SVOLGONO ATTIVITA' NON
COMMERCIALE ASSIMILATI ALLE PERSONE FISICHE

4- DA E.N.C CHE SVOLGONO ATTIVITA'
COMMERCIALE ASSIMILATI ALLE IMPRESE

RIFERIMENTI NORMATIVI

Nell'ordinamento giuridico italiano i benefici fiscali riservati ai soggetti che effettuano donazioni in denaro alle ONLUS sono disciplinati da:

1. T.U.I.R. D.P.R. n. 917 del 22 Dicembre 1986
2. L. 80/2005 attuativa del Decreto n. 35 del 14 Marzo 2005
«Più dai Meno versi»

1. T.U.I.R. (D.P.R. 917/1986)

Detraibilità (persone fisiche)

L'Art. 15 c. 1,1 concede la possibilità di detrarre un ammontare pari al 26% dell'erogazione liberale effettuata nei confronti di Onlus, nel tetto massimo di 30.000,00 Euro (limite innalzato dalla Legge di Stabilità 2014)

Deducibilità (persone fisiche e persone giuridiche)

L'Art. 100 c. 2 lettera h) concede la possibilità di dedurre dal reddito complessivo l'intero ammontare delle erogazioni liberali in denaro effettuate nei confronti delle Onlus per un importo non superiore a 30.000,00 Euro (limite innalzato dalla Legge di Stabilità 2014) o al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato.

2. LA LEGGE "PIU' DAI, MENO VERSI"

Cos'è la legge più dai meno versi?

La legge 80 del 14 maggio 2005, che ha attuato il decreto legge n. 35 del 14 marzo 2005, amplia i limiti di deducibilità delle erogazioni liberali effettuate nei confronti di determinati soggetti tra i quali le Onlus stabilendo che:

imprese e persone fisiche, enti commerciali e non commerciali, possono dedurre dal proprio reddito imponibile l'intero ammontare delle erogazioni liberali effettuate fino al raggiungimento del tetto massimo pari a:

- 10% del reddito complessivo
- e fino ad un valore massimo di 70.000,00 €

...LA LEGGE "PIU' DAI MENO VERSI"

Quali sono i soggetti beneficiari delle deduzioni?

- Le persone fisiche soggette all'IRPEF
- Gli enti soggetti all'IRES

Quali possono essere i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali?

- Le Onlus (comprese le Onlus di diritto e quelle parziali)
- Le Associazioni di Promozione Sociale iscritte nell'apposito registro nazionale

...LA LEGGE "PIU' DAI MENO VERSI"

Come devono essere effettuate le erogazioni liberali?

Per fruire delle agevolazioni fiscali concesse dalla legge, è necessario presentare ricevuta della donazione, che deve essere effettuata attraverso sistemi di pagamento documentabili (bollettino postale, bonifico bancario, assegno bancario, carta di credito o domiciliazione bancaria).

...LA LEGGE "PIU' DAI MENO VERSI"

Maggiori adempimenti

Per l'ente beneficiario:

- 1- la tenuta delle scritture contabili, complete e analitiche, rappresentative dai fatti di gestione;
- 2- la redazione, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, di un apposito documento rappresentativo della situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

...LA LEGGE "PIU' DAI MENO VERSI"

Maggiori adempimenti

Per il donatore:

- 1- attenzione al superamento dei limiti di deducibilità
- 2- attenzione alla natura del soggetto destinatario della liberalità

Sanzioni: dal 200% al 400% della maggiore imposta in solido tra beneficiario e donatore

1.A.LE DONAZIONI DI DENARO ALLE ONLUS

1.A.1 - PERSONE FISICHE

DONATORI: persone fisiche e sono equiparati tutti gli enti non commerciali che non svolgono attività commerciale (associazioni, enti religiosi, fondazioni)

BENEFICIARI: Onlus (e anche Fondazioni e Associazioni e Comitati per iniziative umanitarie, sia laiche che religiose, nei Paesi non appartenenti al Terzo Mondo)

Ci sono due possibilità:

1. DISCIPLINA A:

In base all' Art. 15 TUIR si può scegliere di detrarre dall'imposta lorda il 26% per importo non superiore a 30,000,00 € annui.

2. DISCIPLINA B:

In base all'Art.100 c.2 lett. h) del T.U.I.R. si possono dedurre dal reddito le donazioni alle Onlus in denaro per un importo massimo di 30.000€ e nel limite del 2% del reddito complessivo dichiarato

In base al D.L. 35/2005 (legge più dai meno versi) si possono dedurre dal reddito le donazioni alle Onlus, in denaro e in natura, per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo e comunque nella misura massima di 70.000 € annui

ESEMPIO SECONDO LA

DISCIPLINA A:

Art. 15 TUIR, CON POSSIBILITA' DI
DETRARRE IL 26% PER UN
IMPORTO NON SUPERIORE A
€30,000,00

ESEMPIO SECONDO LA

DISCIPLINA B:

Art. 14 L. 80/05, CON LA
POSSIBILITA' DI **DEDURRE** NEL
LIMITE MINORE TRA IL 10% DEL
REDDITO E € 70.000

IPOTESI A

IPOTESI B

| | | |
|---|------------------|------------------|
| Reddito complessivo | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Erogazione | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Deduzione | 0 | 2.000,00 |
| (minore tra il 10% del reddito e €70.000) | | |
| Reddito imponibile | 25.000,00 | 23.000,00 |
| Aliquota di imposta marginale | 27,00% | 27,00% |
| Imposta lorda | 6.150,00 | 5.610,00 |
| (15.000- 23%= 3.450 10.000-27%= 2.700) | | |
| Detrazione | 520,00 | 0 |
| (26% dall'erogazione fino a un max € 30.000,00) | | |
| Imposta netta | 5.630,00 | 5.610,00 |

ESEMPIO SECONDO LA

DISCIPLINA A:

Art. 15 TUIR, CON POSSIBILITA' DI **DETRARRE** IL 26% PER UN IMPORTO NON SUPERIORE A € 30.000,00

ESEMPIO SECONDO LA

DISCIPLINA B:

Art. 14 L. 80/05, CON LA POSSIBILITA' DI **DEDURRE** NEL LIMITE MINORE TRA IL 10% DEL REDDITO E € 70.000

IPOTESI A

IPOTESI B

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| Reddito complessivo | 400.000,00 | 400.000,00 |
| Erogazione | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Deduzione (minore tra il 10% del reddito e €70.000) | 0 | 30.000,00 |
| Reddito imponibile | 400.000,00 | 370.000,00 |
| Aliquota di imposta marginale | 41,2% | 41,15% |
| Imposta lorda (15.000- 23%= 3.450 10.000-27%= 2.700) | 165.170,00 | 152.270,00 |
| Detrazione (26% dall'erogazione fino a un max € 30.000,00) | 7.800,00 | 0 |
| Imposta netta | 157.370,00 | 152.270,00 |

1.A.LE DONAZIONI ALLE ONLUS DI DENARO

1.A.2 - IMPRESE

DONATORI: titolari di reddito d'impresa (le società o gli enti non commerciali che svolgono attività commerciale).

BENEFICIARI: Onlus (e anche Fondazioni e Associazioni e Comitati per iniziative umanitarie, sia laiche che religiose, nei Paesi non appartenenti al Terzo Mondo)

Ci sono due possibilità:

1. DISCIPLINA A

In base alla normativa del D.P.R. 917/86 è possibile dedurre le donazioni per un importo non superiore a 30.000,00€ o nel limite del 2% del reddito d'impresa annuo dichiarato.

2. DISCIPLINA B

In base al D.L. 35/2005 si possono dedurre dal proprio reddito le donazioni , in denaro ed in natura, per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000€ annui.

Trattandosi di una deduzione, l'effetto dell'agevolazione è sull'ammontare del reddito dichiarato, su cui si calcola l'IRES secondo l'aliquota fissa del 24%

ESEMPIO SECONDO LA *DISCIPLINA A*:

Art. 100 comma 2 del DPR 917/86

Il reddito ante imposte è di € 800.000 il versamento IRES dovuto, applicando l'aliquota unica del 24% corrente, è di € 192.000. Poniamo che l'impresa abbia effettuato una donazione di **€ 16.000** (come tale rientrante nel limite del 2% del reddito).
Portando interamente in deduzione la donazione, il reddito imponibile si riduce a 784.000, e il versamento IRES dovuto scende a € 188.160.

Il risparmio sul versamento di imposte è di
€ 3.840

| | |
|---|--------------|
| Reddito ante imposte | 800.000 |
| Aliquota IRES | 24,00% |
| Imposta IRES | 192.000 |
| | |
| Donazione effettuata | 16.000 |
| Entità massima della deduzione | 16.000 |
| Reddito ante imposte con deduzione della donazione | 784.000 |
| Imposta IRES lorda | 188.160 |
| | |
| Riduzione netta dell'imposta | 3.840 |

ESEMPIO SECONDO LA *DISCIPLINA B* *+ DAI - VERSI:*

Il reddito ante imposte è di € 800.000. Il versamento IRES dovuto, applicando l'aliquota unica del 24,00% corrente, è di € 220.000. Poniamo che l'impresa abbia effettuato una donazione di **€ 80.000** (come tale rientrante solo nel limite del 10% sul reddito e non per i 70.000). Portando in deduzione la donazione (solo per i 70.000), il reddito imponibile si riduce a € 730.000,00 e il versamento IRES dovuto scende a € 175.200.

Il risparmio sul versamento di imposte è di € 16.800.

| | |
|----------------------|---------|
| Reddito ante imposte | 800.000 |
| Aliquota IRES | 24,00% |
| Imposta IRES | 192.000 |

| | |
|---|---------|
| Donazione effettuata | 80.000 |
| Entità massima della deduzione | 70.000 |
| Reddito ante imposte con deduzione della donazione | 730.000 |
| Imposta IRES lorda | 175.200 |

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Riduzione netta dell'imposta | 16.800,00 |
|-------------------------------------|------------------|

ESEMPIO DI RICEVUTA PER EROGAZIONI LIBERALI

ONLUS che può far applicare la deducibilità ex art 14 D.L. 35/05

Carta intestata dell'associazione

Data

Ricevuta N. /ANNO

L'Associazione nella
persona del suo rappresentante legale pro tempore

..... dichiara di aver ricevuto
in data odierna / (altra data anteriore)

Euro (in cifre).....(in lettere).....

tramite

Assegno bancario n°

Bonifico su C.C. Bancario n°

Accredito in C.C. Postale n°

A sostegno della propria attività istituzionale

Da:

Nominativo.....

Indirizzo.....

cap.....città

C.F. o P.IVA.....

...ESEMPIO DI RICEVUTA PER EROGAZIONI LIBERALI

L'erogazione come introdotto dall'art. 13 D.Lgs 460/97:

- È detraibile dall'imposta sulle persone fisiche (IRPEF) per un importo pari al 26% dell'erogazione da calcolarsi su un massimo di € 30.000,00 (art. 15 comma 1.1 del DPR 917/86)
- È deducibile dal reddito di impresa per un importo non superiore a € 30.000,00 o al 2% del reddito di impresa dichiarato (art.100, comma 2 lettere h) del DPR 917/86)

In alternativa, sia per le persone fisiche che per le imprese:

- È deducibile dal reddito complessivo nel limite del 10% del reddito complessivamente dichiarato e comunque nella misura massima di € 70.000,00 annui.

Il Presedente
FIRMA E TIMBRO